

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1995****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie finlandesi portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

— al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito

— di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della

Finlandia e della Svezia⁽³⁾, nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, il prelievo ridotto per la Finlandia di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81 è quello determinato, fissato e applicato conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 16 bis per il Portogallo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Finlandia e in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 26,60 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.
⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.